


ATTREZZATURE IN PRESSIONE (GRUPPO GVR)

Si classificano in :

- a. Recipienti con fluidi $p > 0,5$ bar
- b. Generatori di vapore d'acqua, di acqua surriscaldata
- c. Tubazioni contenenti gas, vapore e liquidi
- d. Generatori di calore (impianti di riscaldamento con $P > 116$ kW)
- e. Forni per industrie chimiche ed affini
- f. Insiemi (assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi – D. Lgs n.93/2000)



Recipiente in pressione



generatore di vapore



generatore di calore

ESCLUSIONI

Vedere scheda approfondimento

NORMATIVA

- D.M. 329 - dicembre 2004
- Regio Decreto n.824 - maggio 1927
- D.M. 21 maggio 1974
- D.M. 01-12-1975
- D.M. 11 aprile 2011
- D.Lgs. 81/08 s.m.i.
- Raccolta R - Edizione 2009
- D.Lgs. 93 – febbraio 2000

A CHI RIVOLGERSI

- a) **Verifica periodica:** **ATS Brianza** competente per territorio oppure Soggetti Privati Abilitati dal Ministero del Lavoro.
- b) **Messa in servizio:** **INAIL** competente per territorio. Le attrezzature o insiemi a pressione di cui all'articolo 1 del D.M. n.329/2004, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
- c) **Prima verifica periodica:** **INAIL** competente per territorio. È necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato a cui affidare la verifica, nel caso in cui l'Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta.

VERIFICA PERIODICA. DEFINIZIONI

- a) **Verifica periodica:** Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
- b) **Prima verifica** precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE DURANTE VERIFICHE

(scheda di approfondimento)

CHI DEVE FARE LA RICHIESTA

Il Datore di lavoro proprietario dell'impianto se diverso dall'utilizzatore in caso di noleggio/concessione in uso (es. serbatoi criogenici, serbatoi GPL, ecc.)

QUANDO DEVE ESSERE FATTA LA RICHIESTA

La richiesta di verifica periodica deve essere fatta almeno 30 giorni prima della scadenza sulla base della periodicità stabilita per legge e riportata nell'elenco allegato VII del D.Lgs 81-2008.

MANCATA VERIFICA

Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione a carico del datore di lavoro e del dirigente. Art. 71 co. 11: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, co. 4, lett. b)].

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, DM 324/2004, la mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:

- a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti
- b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio.

COSTI VERIFICHE

Sono determinate dal Decreto dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2012, di cui all'art. 3, comma 3, del DM 11 Aprile 2011.

PERIODICITA' VERIFICHE (Allegato VII al D.Lgs. n.81/08)

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapore d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

CENTRALI TERMICHE E SERBATOI GPL

Alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;

Ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

Per quanto sopra per le suddette attrezzature l'ente competente all'effettuazione delle verifiche periodiche è esclusivamente l'ATS.

FORMAZIONE

I generatori di vapore ed acqua surriscaldata possono essere condotti in maniera continua da personale qualificato, ovvero in possesso di patentino di abilitazione di I°, II°, III° e IV° grado, in funzione della producibilità e della superficie di scambio del generatore (vedi D.M. 1/3/74 e D.M. 7/2/79) salvo alcune particolari tipologie di generatori previste negli artt. 29, 39, 41 e 43 del D.M. 21/5/74 e sue specifiche tecniche (Racc.“E”) dietro esplicita richiesta dell'Utilizzatore.

L'abilitazione si consegue superando un tirocinio pratico ed un esame presso una apposita commissione di esperti incaricati dall'Ispettorato del Lavoro.

Con il superamento dell'esame viene rilasciato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente un Certificato di abilitazione.

La validità del certificato e' di cinque anni rinnovabile fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età' a richiesta dell'interessato.